

# Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) Rifiuti

## dell'Ambito territoriale ottimale 1 – Pesaro e Urbino

All'Assemblea

### DOCUMENTO DI PROPOSTA DEL DIRETTORE

N. 19 del 22-11-2022

Oggetto:	<b>Approvazione Regolamento delle spese di rappresentanza.</b>
----------	--

#### IL DIRETTORE

PRELIMINARMENTE si prende atto di quanto contenuto nell'Istruttoria n. 13 del 21.11.2022 redatta dalla PO Ufficio Unico Idrico e Rifiuti – Settore Rifiuti (documentazione agli atti del procedimento) di cui si condividono contenuti e valutazioni, che di seguito si riporta;

#### PREMESSO CHE:

- l'Assemblea territoriale d'Ambito (ATA) Rifiuti dell'Ambito territoriale ottimale n. 1 – Pesaro e Urbino si è formalmente costituita in data 24 ottobre 2013, ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009, artt. 7 e 8;
- l'ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio, ex art. 7 c.1 della L.R. 24/2009 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 14 della Convenzione istitutiva dell'ATA in cui si precisa che, fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione stessa, all'ATA si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), in quanto compatibili;

RICHIAMATO il decreto del Presidente ATA n. 9 del 01.04.2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto, a far data dal 01.04.2021, per un periodo di anni tre, l'incarico di Direttore con qualifica dirigenziale a tempo pieno e determinato dell'ATA 1 di Pesaro e Urbino;

RICHIAMATA la convenzione per la costituzione di un ufficio unico tra ATA1-Pesaro e Urbino che svolge funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti e AATO n.1 Marche Nord-Pesaro e Urbino che svolge funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, per lo svolgimento di funzioni dirigenziali e di coordinamento dei due servizi sottoscritta in data 01.04.2021;

RICHIAMATO l'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;

PREMESSO che nel novero della spesa pubblica rientrano anche le spese di rappresentanza, intese come tutte quelle spese necessarie a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente all'esterno in occasione di visite, manifestazioni, ricorrenze, ecc.;

VISTO il quadro normativo in materia di spese di rappresentanza ed in particolare:

- l'articolo 1, commi 10 e 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) i quali prevedono che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 40 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità e che le stesse devono trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti gli atti di spesa superiori a 5.000 euro inerenti, tra gli altri, le spese di rappresentanza;

- l'art. 57, co. 2, lett. b) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha disposto, tra le altre, l'abrogazione dei limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009, di cui al previgente art.6, co. 8 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- l'articolo 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, (c.d. legge "taglia costi della politica"), il quale prevede che gli enti locali rendicontino le spese di rappresentanza in apposito prospetto da allegare al rendiconto di gestione, prospetto che deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente e trasmesso alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti entro 10 giorni dall'approvazione;
- il D.M. 23 gennaio 2012 che, in attuazione dell'ultimo periodo della disposizione su riportata, ha adottato lo schema tipo del prospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. citato il prospetto in questione, che elenca le spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, deve essere allegato al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 del d.lgs. n. 267/2000 e va sottoscritto dal segretario dell'ente, dal responsabile di servizi finanziari, nonché dall'organo di revisione economico finanziaria;

DATO ATTO che nonostante le norme sopra richiamate, manca nell'ordinamento pubblicistico una disciplina legislativa specifica che individui quali sono le spese di rappresentanza, quali tipologie di spese ricondurre a tale ambito e che consenta, pertanto, di individuare i limiti dell'esercizio del potere di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni. Tale carenza normativa ha indotto la giurisprudenza a soffermarsi sulla nozione stessa di rappresentanza, sui limiti entro i quali può ragionevolmente e legittimamente svolgersi la funzione relativa, sugli strumenti e sulle modalità della sua esplicazione;

VISTA la Deliberazione n. 6/2021 Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia secondo la quale le spese di rappresentanza possono essere legittimamente sostenute dagli enti al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) scopo promozionale al fine di promuovere l'immagine o l'attività dell'ente;
- 2) inerenza ai fini istituzionali (interesse istituzionale perseguito; dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa; qualificazione del destinatario; occasione della spesa stessa);
- 3) congruità e sobrietà della spesa;
- 4) ufficialità: la spesa deve essere destinata a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa;
- 5) eccezionalità;
- 6) riconducibilità della spesa agli organi di vertice;
- 7) "profilo" dei soggetti a favore dei quali viene effettuata la spesa di rappresentanza (destinatari): essa deve essere eseguita a favore di soggetti esterni particolarmente qualificati, in quanto istituzionalmente rappresentativi dell'Ente al quale appartengono. In mancanza di questo presupposto la spesa deve essere valutata come rispondente non ad un interesse pubblico, ma all'interesse privato dei destinatari; destinataria può essere anche la

cittadinanza; non possono essere destinatari, invece, i politici o i dipendenti dell'ente, dato che la spesa deve essere rivolta all'esterno;

RITENUTO quindi necessario dotarsi di uno specifico regolamento interno per le spese di rappresentanza con cui definire le linee generali che consentano di individuare, in base a obiettivi criteri tecnico-giuridici predeterminati, le esigenze di rappresentatività che rispondono all'interesse pubblico e che quindi possono dare luogo alle relative spese;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dagli uffici competenti, che si allega al presente provvedimento;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di decreto come previsto dall'art. 49, 1° comma del d.lgs. 267/2000;

VISTI:

- il d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- il d.lgs. n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

#### PROPONE

- 1) di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del documento di proposta;
- 2) di approvare l'allegato "*Regolamento delle spese di rappresentanza*", il quale si compone di n. 8 articoli;
- 3) di dare atto che il Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2023, e comunque subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea;
- 4) di dare atto che la presente proposta riporta in calce i pareri di regolarità previsti dall'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000.

Il Direttore dell'Ufficio Unico Idrico e Rifiuti  
Settore Rifiuti  
*Ing. Michele Ranocchi*

**Allegato:**

- *Regolamento delle spese di rappresentanza.*

**Pareri di regolarità resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.

Pesaro, 22.11.2022

PO Ufficio Unico Idrico e Rifiuti  
Settore Rifiuti  
Ing. Yuri Ricciatti